

# MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 settembre 2024

Disposizioni circa le modalita' di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 144/2008 rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto. (24A05743)

(GU n.257 del 2-11-2024)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione del 2 maggio 2022 recante modalita' di applicazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012»;

Visto l'art. 6 comma 6-ter del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/679»;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 e successive modificazioni, disciplina le modalità di raccolta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle infrazioni di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo rilevate dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni

a) «altro Stato»: uno Stato membro dell'Unione europea, uno Stato aderente allo Spazio economico europeo e la Confederazione svizzera;

b) «CED»: il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione;

c) «REN»: registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) 1071/2009 e posto sotto la responsabilità amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e sotto la responsabilità tecnica del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del predetto Ministero;

d) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

e) «IM»: infrazione minore ai sensi dell'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

f) «IG» infrazione grave ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022;

g) «IMG»: infrazione molto grave ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2

maggio 2022;

h) «IPG»: infrazione piu' grave ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/403 in relazione alle nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada, cosi' come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022.

### Art. 3

#### Informazioni scambiate

1. Le informazioni di cui all'art. 1 sono acquisite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine della loro registrazione nella sezione «Sanzioni» del REN. con le modalita' di cui all'art. 4.

2. Le informazioni di cui all'art. 1 sono relative ai controlli eseguiti:

a) su strada, sui veicoli che effettuano trasporto di merci per conto di terzi aventi massa complessiva a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate e sui veicoli che effettuano trasporto di persone aventi piu' di nove posti compreso il conducente. Dal 1° luglio 2026 anche sui veicoli che effettuano trasporto di merci internazionale o di cabotaggio, aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate;

b) presso i locali delle imprese stabilite in Italia che esercitano l'attivita' di trasporto su strada con i veicoli di cui alla lettera a).

3. Le informazioni relative ai controlli effettuati su strada contengono i seguenti dati:

a) tipologia del servizio di trasporto oggetto del controllo (trasporto di merci conto terzi oppure trasporto di persone);

b) dati impresa di trasporto controllata:

1. denominazione;
2. stato di stabilimento;
3. indirizzo della sede;
4. numero di iscrizione al REN;
5. partita iva/codice fiscale;
6. numero della licenza comunitaria o della copia certificata conforme.

I dati di cui ai punti 4 e 5 vanno comunicati solo in caso di controlli effettuati nei confronti di imprese stabilite in Italia.

c) dati veicolo controllato:

1. il numero di immatricolazione riportato sulla targa;
2. lo Stato di immatricolazione;
3. titolo in base al quale il veicolo e' nella disponibilita' dell'impresa che effettua il trasporto.

In caso di controllo eseguito su veicoli che effettuano trasporto di merci il numero di immatricolazione riportato sulla targa da comunicare e' esclusivamente quello del veicolo trattore.

d) esito controllo:

1. data controllo/accertamento;
2. numero infrazioni accertate;
3. norma nazionale violata;
4. tipo/della gravita' dell'infrazione (IM/IG/IMG/IPG);
5. numero e data verbale in caso di infrazione accertata;
6. sanzione non definitiva;
7. sanzione definitiva e data definitivita' sanzione.

L'esito del controllo deve essere comunicato anche nell'ipotesi in cui non e' stata accertata e contestata alcuna infrazione.

4. Le informazioni relative ai controlli effettuati presso i locali delle imprese di autotrasporto contengono i seguenti dati:

a) attivita' di trasporto dell'impresa (trasporto di merci conto terzi e/o trasporto di persone)

b) dati impresa controllata:

1. denominazione;
2. stato di stabilimento;
3. indirizzo della sede legale;
4. indirizzo del luogo dell'effettivo controllo;

5. numero di iscrizione al REN;
6. partita iva/codice fiscale;
7. numero della licenza comunitaria o della copia certificata conforme.

I dati di cui ai punti 4 e 5 vanno comunicati solo in caso di controlli effettuati nei confronti di imprese stabilite in Italia.

c) dati controllo:

1. numero veicoli controllati con la specifica del titolo in base al quale gli stessi sono nella disponibilita' dell'impresa controllata;

2. il numero di immatricolazione riportato sulla targa dei veicoli controllati;

3. intero parco veicoli dotato di tachigrafo digitale intelligente.

d) esito controllo:

1. data controllo;

2. data accertamento;

3. numero infrazioni accertate;

4. norma nazionale violata;

5. tipo/della gravita' dell'infrazione (IM/IG/IMG/IPG);

6. numero e data verbale in caso di infrazione accertata;

7. sanzione non definitiva;

8. sanzione definitiva e data definitivita' sanzione.

L'esito del controllo deve essere comunicato anche nell'ipotesi in cui non e' stata accertata e contestata alcuna infrazione.

#### Art. 4

##### Modalita' di trasmissione

1. L'accesso alle informazioni di cui all' art. 1, avviene mediante sistemi di interscambio automatico delle informazioni secondo il Modello di interoperabilita' adottato da AgID secondo le specifiche tecniche da definirsi nell'ambito di un apposito tavolo tecnico coordinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui partecipano gli enti cooperanti.

2. Nelle more dello sviluppo dei sistemi di cui al comma 1, il conferimento dei dati avviene mediante accesso ad apposito applicativo nella disponibilita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto della direzione generale per la motorizzazione, d'intesa con la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche e le modalita' di accesso all'applicativo, nonche' la data di avvio in esercizio delle nuove funzioni implementate e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al precedente comma 2 sono, altresì, definite le operazioni di trattamento delle informazioni di cui all'art. 1 in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

#### Art. 5

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2024

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
Salvini

Il Ministro dell'interno  
Piantedosi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Calderone

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e  
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica, reg. n. 3737